

DELIBERA N. 248/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA
TELECENTROSICILIA S.C. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE IBLEA-LCN 110”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 16/2019 - PROC. 65/19/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio*



1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019".

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”* che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di *“vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle*

disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 21 febbraio 2019, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 25299 del giorno 14 giugno 2019, la violazione da parte della Cooperativa Telecentrosicilia S.C., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Iblea-LCN 110*”, delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. In particolare, il predetto fornitore risulta essere incorso nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. La società, infatti, ha consegnato parzialmente la registrazione in formato elettronico della programmazione richiesta messa in onda dalle ore 00:00 del 27 maggio alle ore 24:00 del 2 giugno 2019. Nella citata nota, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia - ha rappresentato quanto segue:

- *“Il Fornitore di servizi media audiovisivi ha fornito le uniche registrazioni presenti nell'archivio magnetico, cioè dalle ore 20:16 del 29 maggio 2019 alle ore 23:39 del 2 giugno 2019”. Il sig. Papa Mario, in qualità di legale rappresentante, ha dichiarato di essersi accorto solo a seguito della richiesta di controllo che non era presente alcuna registrazione. Interpellata, la Ditta fornitrice dell'apparato ha constatato la rottura dell'hard disk ed ha fornito un nuovo apparato, sembra dimenticando di fornire la password. A seguito di queste vicissitudini, le registrazioni sarebbero iniziate in data e nell'orario suindicato. Ad un più attento controllo, però, le registrazioni visionate con i più comuni player non consentivano comunque le funzioni del tipo avanti/indietro veloce. In conclusione, l'archivio magnetico è risultato assente, la settimana richiesta è stata fornita mancante di circa 68 ore per cui, questo Ufficio è impossibilitato ad effettuare l'analisi delle programmazioni messe in onda [...]”.*

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 16/2019, del 17 giugno 2019 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Cooperativa Telecentrosicilia S.C. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele*

Iblea-LCN 110”, ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con Pec del 12 luglio 2019 acquisite al prot. CO.RE.COM. 30055 del 16 luglio 2019 nelle quali l’amministratore ha rappresentato che:

- [...] *“Da un normale controllo sul sistema di registrazione delle trasmissioni h24 di Tele Iblea, ci siamo accorti che l’attrezzatura dedicata [...] non sembrava funzionare. Ci siamo premurati di portare la stessa presso un tecnico specializzato [...] che ci ha informato della possibilità non solo di ripararla ma anche di recuperare i dati registrati [...]. Si tratta quindi di un inconveniente che non è dipeso da noi ma da un guasto tecnico. La stessa ditta ci ha immediatamente fornito una nuova attrezzatura, più moderna, utilizzata nell’ambito della sicurezza [...] purtroppo però non ci sono state fornite le relative istruzioni. [...] Considerando che in quel momento non c’era nessun tecnico disponibile, nella foga di rimettere l’attrezzatura in funzione, [...] il sottoscritto [...] non si è accorto che per far ripartire la registrazione occorreva una password da disegnare con il mouse. Da notare che sullo schermo apparivano regolarmente le immagini e si sentiva l’audio quindi sembrava tutto a posto. Solo qualche giorno dopo esattamente alle ore 20:16 del 29 maggio, il nostro tecnico si accorgeva dell’errore e provvedeva ad avviare la registrazione in modo esatto. Da quel momento il sistema funzionava regolarmente e su loro richiesta abbiamo consegnato agli ispettori una chiavetta di 16 Giga contenente la registrazione fino all’orario richiesto. Questi ultimi, però, dopo aver scaricato la chiavetta sul loro portatile, hanno dichiarato che le registrazioni appaiono regolari ma non sono riusciti a vederle andando avanti o indietro velocemente e quindi hanno avuto difficoltà a fare il controllo come richiesto dai regolamenti. Su questo rilievo [...] ci permettiamo di dichiarare quanto segue: dopo un attento esame fatto dai tecnici si evince che la difficoltà degli ispettori è derivata dal fatto che il sistema [...] effettua la registrazione in un formato molto compresso proprio per permettere di conservare i video 24 ore su 24 ore per almeno tre mesi e creando quindi file molto pesanti. I nostri tecnici però sono in grado di trasformare i file suddetti in un formato più leggero tale da essere letto facilmente e quindi possiamo inviare tali dati alla vostra attenzione al fine di giustificare anche questo punto del rilievo. [...] in considerazione che si tratta della nostra prima infrazione, tra l’altro non volontaria né dovuta ad incuria o inosservanza, chiediamo che il rilievo citato venga annullato”*.

Con riferimento alle memorie difensive sopra esposte, il CO.RE.COM. ha posto in evidenza che i funzionari del MISE, durante la verifica effettuata, hanno accertato:

- L’assenza della registrazione delle programmazioni antecedenti ai tre mesi della data di verifica;

- La presenza di una registrazione parziale del periodo richiesto (27 maggio 2019-2 giugno 2019);
- L'impossibilità di procedere, comunque, all'analisi della registrazione disponibile.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0346817 del 3 settembre 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Cooperativa Telecentrosicilia S.C. fornitore del servizio di media audiovisivo "Tele Iblea-LCN 110".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni relative al periodo di programmazione richiesto (27 maggio-2 giugno) risulta essere stato parzialmente consegnato (dalle ore 20:16 del 29 maggio 2019 alle ore 23:39 del 2 giugno 2019) nel corso delle verifiche di accertamento effettuate dall'Ispettorato MISE presso la sede dell'emittente in parola. Inoltre, secondo quanto attestato dai funzionari del MISE, risulterebbero assenti anche le registrazioni dei programmi antecedenti ai tre mesi dalla data della verifica. La circostanza per la quale, come addotto dalla società, la violazione della normativa di riferimento sia stata determinata da problemi tecnici non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente. Né peraltro può essere accettata la proposta della società di "trasformare i file suddetti in un formato più leggero tale da essere letto facilmente" in quanto si tratterebbe comunque di registrazioni parziali, pertanto la normativa di riferimento risulterebbe comunque violata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS "I soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità considerato che la mancata conservazione delle registrazioni è relativa complessivamente ad un periodo di 90 giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione. Tutte le azioni intraprese dalla società, tra cui la riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature preposte alla registrazione, sono finalizzate ad evitare che la violazione possa ripetersi in futuro ma non elimina né attenua le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibile il proprio bilancio (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Cooperativa Telecentrosicilia S. C., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Tele Iblea-LCN 110*", con sede in Ragusa, Via Orso Maria Corbino n. 105, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con



imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 248/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 248/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone